

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11/12/2019, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso in data 18/10/2019 dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata e notificatogli il 12/11/2019, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale e non erano stati riscontrati i presupposti per la concessione di quella speciale. Chiedeva, quindi, previo annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, il riconoscimento della protezione umanitaria, ovvero in via estremamente gradata, il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Cost.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio tramite il Presidente della Commissione di Salerno – Sezione 1 di Napoli, depositando, in data 30/03/2021, una memoria difensiva, con cui, nel riportarsi alle ragioni della decisione adottata, chiedeva il rigetto della domanda, depositando, altresì, la documentazione tutta utilizzata durante la fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 19/10/2023 concludeva per il rigetto del ricorso.

Con decreto del 23/09/2022 il giudice designato per la trattazione della causa ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 13/10/2023, udienza differita d'ufficio, stante la sostituzione del giudice istruttore, al 19/10/2023. In detta udienza è comparso il procuratore del ricorrente, il quale ha chiesto al giudice un breve rinvio, ragion per cui, in accoglimento della predetta istanza, la causa è stata rinviata al 04/04/2024, udienza all'esito della quale, il giudice, ritenendo necessario disporre l'audizione del ricorrente ha rinviato la causa per consentire il libero interrogatorio dello stesso al 19/09/2024. In detta ultima udienza è comparso personalmente il ricorrente il quale ha reso il proprio libero interrogatorio ed il giudice, stante l'eshaustività delle dichiarazioni rese nonché la completezza della documentazione versata in atti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Tanto brevemente premesso, giova evidenziare che la qualificazione della domanda riconduce al disposto normativo di cui all'art. 35 - *bis* d.lgs. 25/2008, come introdotto dal

d-l 13/2017, convertito con modificazioni nella legge 46/2017, ed entrato in vigore il 18.8.2017. Infatti, la citata disposizione disciplina le controversie aventi ad oggetto le impugnazioni dei provvedimenti previsti dall'art. 35 e richiama l'applicazione degli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dalla medesima.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce “*rifugiato*” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, definisce “*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo “*status di protezione sussidiaria*” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione. Il “*danno grave*” viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n.

26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I, 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale “*questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito*”).

Dinanzi alla Commissione il richiedente, ascoltato sia in data 10/09/2019, nonché in data 16/10/2019 ha dichiarato di essere nato e cresciuto in Costa d'Avorio e più precisamente nella città di Abidjan e di essersi, poi, trasferito, all'età di 21 anni a Bamako in Mali; di appartenere all'etnia djoula e di non professare alcuna religione in particolare; di non aver mai frequentato la scuola e di aver lavorato nel proprio Paese di origine come apprendista meccanico; di essere rimasto orfano di madre, siccome deceduta nel 2008 a causa del cancro; di aver perso suo padre nel 2011, poiché ucciso durante gli scontri sorti in seguito all'arresto di Gbagbo e di avere solamente una sorella minore di cui, però, ha perso le tracce; di non aver mantenuto i contatti con nessun familiare in Costa d'Avorio. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di essere nato e cresciuto in Costa d'Avorio ma di non averne mai ottenuto i documenti dal momento che suo padre era di origini giuneane e la madre di origini maliane. Il non aver mai ottenuto dei documenti ufficiali da parte delle autorità ivoriane ha costretto l'istante a condurre una vita di svantaggi, non avendo potuto ricevere alcuna adeguata istruzione, così come anche sua sorella, la quale ha potuto frequentare solo ed esclusivamente la madrasa, ossia la scuola coranica. Il ricorrente ha, quindi, narrato, di essere stato costretto ad abbandonare il Paese unitamente a sua sorella per quanto accaduto in seguito alla perdita del padre. In particolare, egli ha riferito che, dopo quanto accaduto a suo padre, vittima di un'aggressione verificatesi nel quartiere in cui vivevano ad Abidjan, durante la guerra civile ivoriana, lui e sua sorella, rimasti da soli in casa, dopo qualche giorno, precisamente il 25/04/2011 sono stati anche loro vittime di un'aggressione avvenuta proprio presso la loro abitazione. Nello specifico, alcuni miliziani a favore di Alassane, avrebbero fatto irruzione in casa loro e, dopo aver legato e picchiato l'istante, avrebbero violentato la sorella di soli 15 anni. Per tale ragione, non sentendosi più al sicuro, entrambi, il giorno seguente, vale a dire il 26/04/2011 hanno deciso di lasciare la Costa d'Avorio e, grazie all'aiuto di un camionista incontrato lungo la strada,

sono giunti in Mali. Si sono, quindi, stabiliti a Bamako ma, non avendo una fissa dimora e vivendo, di fatto, in un parcheggio di autobus, il ricorrente, per la salvaguardia dell'incolumità della sorella, ha deciso di portarla presso una moschea ove, alcuni musulmani, si sarebbero presi cura di lei, ospitandola presso le proprie abitazioni. Vivendo nel parcheggio degli autobus, il ricorrente ha iniziato a svolgere alcuni saltuari lavoretti, nell'attesa di trovare una certa stabilità lavorativa che, poi, ha trovato al termine del 2011, consentendogli di cercare un'abitazione ove vivere unitamente a sua sorella. Purtroppo, nel 2012, con lo scoppio della guerra civile nel nord del Paese, egli, per paura di essere nuovamente vittima dello stesso episodio di violenza subito in Costa d'Avorio, ha deciso nel 2015 di lasciare Bamako, diventata ormai troppo poco sicura ed unitamente a sua sorella si è recato in Libia. Giunti a Saba, sono stati, qui, sequestrati dagli Asma Boys ed in seguito sono stati divisi e da quel momento il ricorrente non ha mai più rivisto sua sorella, non sapendo neanche se sia ancora viva oppure no. L'istante ha aggiunto di essere stato in un campo di prigionia per circa un anno e sei mesi, dopodiché, tornato libero si è recato a Zabrata sperando di poter trovare una situazione più tranquilla ed, invece, è stata catturato e sequestrato nuovamente ed è rimasto nel campo per circa nove mesi e costretto ai lavori forzati, fino a quando un giorno, unitamente ad un ragazzo con il quale lavorava, è riuscito a fuggire ed una volta in salvo si è messo in contatto con alcuni trafficanti che lo hanno fatto imbarcare. È, quindi, giunto in Italia il 24/05/2017.

Il ricorrente, infine, ha dichiarato di non voler fare più rientro in Costa d'Avorio perché oltre a non avere più nessuno, non saprebbe neanche di cosa vivere, non essendo cittadino ivoriano siccome impossibilitato ad avere i documenti rilasciati dal Paese in cui è nato e cresciuto.

La Commissione Territoriale di Salerno – Sezione 1 di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente sulla base sia della non credibilità dell'intera vicenda narrata, con particolare riferimento al descritto episodio della venuta a conoscenza, da parte del ricorrente, della morte di suo padre, nonché alla sua dichiarata impossibilità di ottenere i documenti dallo stato ivoriano, sia perché poco dettagliato il racconto, con particolare riferimento alla presunta aggressione subita presso la sua abitazione dall'istante stesso e dalla sorella nonché del loro successivo peregrinare in cerca di una stabilità. Per tali ragioni, non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti

per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed allo stesso modo, stante la mancanza di elementi utili a far ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave in caso di rientro, così come previsto dall'art. 14 lett. a) e lett. b) d.lgs. 251/07, non ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria, non ritenendo sussistenti neanche i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251 cit., siccome la Costa d'Avorio non è interessata da violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale.

Infine, non ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 ss.mm.ii., così come richiamati dall'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, modificato dal D.L. 113/2018.

Nel ricorso il ricorrente non ha aggiunto nulla in punto di fatto al proprio racconto che, sostanzialmente, è rimasto invariato. Egli ha, però, dettagliatamente, adeguatamente e convincentemente contro dedotto a tutte le obiezioni mossegli dalla Commissione nel provvedimento impugnato, con particolare riguardo al mancato rilascio da parte delle autorità ivoriane, dei documenti più volte richiesti sia dal padre che dall'istante in persona, al raggiungimento della maggiore età.

Orbene, ai fini della decisione che questo Collegio è chiamato ad adottare, occorre necessariamente partire dall'analisi delle legislazioni dei Paesi coinvolti nella narrazione dell'istante, in merito alle modalità di acquisizione della cittadinanza, per poter meglio comprendere le vicende narrate dal ricorrente da cui sono sorte quelle che lo avrebbero poi determinato ad espatriare, nonché il timore manifestato di essere rimpatriato in Costa d'Avorio. In buona sostanza, è necessario determinare se l'odierno ricorrente possa essere considerato, o meno, cittadino ivoriano pur non avendone i documenti, ovvero cittadino di altro Paese, o ancora debba considerarsi un apolide, dal momento che anche la Commissione, in proposito, si è limitata a ritenere "*credibili e, quindi, accettati, gli elementi relativi alla provenienza dalla Costa d'Avorio alla luce [...] del profilo etnico – linguistico dell'interessato*" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). La p.a., come si evince dalle parole testé richiamate, non ha volutamente fatto alcun riferimento alla cittadinanza (cosa che avrebbe comportato un approccio ben diverso all'esame del caso), ma esclusivamente alla provenienza dell'istante dalla Costa d'Avorio, non mettendo in dubbio, sulla base della sua etnia e della lingua parlata che egli provenga da tale Paese.

Ciò posto, occorre quindi, chiedersi di quale nazionalità sia un soggetto nato in Costa d'Avorio da un padre proveniente dalla Guinea Conakry (anche se il ricorrente non sa se suo padre abbia mai avuto la cittadinanza di tale Paese) e da una madre di origini maliane. Il Codice Civile Guineano del 1983 (cfr. <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1983/fr/19361>) all'art. 30, afferma il principio dello *ius sanguinis*, stabilendo che è cittadino della Guinea Conakry chiunque sia nato da un padre avente tale nazionalità. Allo stesso modo, il Codice delle Persone e della Famiglia del Mali (cfr. <https://citizenshiprightsafrika.org/mali-loi-n-2011-087-du-30-decembre-2011-portant-code-des-personnes-et-de-la-famille/?lang=fr>), all'art. 244 stabilisce il medesimo principio dello *ius sanguinis*, prevedendo che è cittadino maliano chi è nato da un padre e da una madre maliana, ovvero da un padre o da una madre maliano ed uno dei genitori è straniero a meno che non ripudi la cittadinanza maliana secondo quanto previsto dagli artt. 255 e 256 del medesimo codice.

Alla luce di tali disposizioni, il ricorrente potrebbe, astrattamente, avere sia la cittadinanza guineana che maliana, ma in base alla legislazione della Guinea Conakry, occorre precisare che l'art. 95 del codice civile stabilisce il principio del divieto (non assoluto perché sono previste delle eccezioni) di doppia cittadinanza, ragion per cui un soggetto perde la cittadinanza guineana nel momento in cui acquisisce volontariamente un'altra cittadinanza straniera. Di contro, invece, il codice delle Persone e della Famiglia maliano che regola la materia dell'acquisto e della perdita della cittadinanza, prevede all'art. 249 il principio per il quale un soggetto maggiorenne, residente abitualmente all'estero che acquista volontariamente una cittadinanza straniera, perde la cittadinanza maliana solo se rende dichiarazioni ai sensi degli artt. 255 e 256 del medesimo codice e solo in seguito ad una procedura amministrativa.

Pertanto, sulla base delle legislazioni testé richiamate, astrattamente, il ricorrente possiede i requisiti per l'ottenimento di entrambe le cittadinanze, ma non essendo prevista dalla legislazione guineana la possibilità di avere la doppia cittadinanza, teoricamente l'istante possiederebbe i requisiti per l'acquisto della sola cittadinanza maliana, essendo nato all'estero da un genitore avente tale nazionalità. Tali disposizioni legislative, calate nel contesto pratico e nel vissuto narrato dall'odierno ricorrente, non trovano, però, possibilità di applicazione, in quanto il richiedente, più volte interrogato sul punto dalla Commissione

ed anche dal giudice istruttore, si trova impossibilitato a dimostrare la nazionalità dei suoi genitori, vista la condizione di estrema indigenza sia economica che culturale degli stessi ed essendo, oramai, rimasto orfano di entrambi. Tant'è vero che le pochissime informazioni relative ai propri genitori il richiedente le ha sì acquisite proprio dal padre e dalla madre, ma in proposito, occorre considerare che si tratta pur sempre di soggetti estremamente poveri e culturalmente arretrati, essendo essi analfabeti e non sapendo né leggere né scrivere. Inoltre, le scarsissime informazioni ricevute dal richiedente circa il vissuto dei suoi genitori hanno un carattere estremamente generico e soprattutto non sono supportate da prove documentali. Egli, peraltro, ha riferito più volte, sia dinanzi alla Commissione che dinanzi al giudice istruttore, che i suoi genitori, stabilitisi in Costa d'Avorio non avevano documento alcuno, sia con riguardo ai loro rispettivi paesi di origine che al Paese di origine del ricorrente, tant'è vero che, in Costa d'Avorio, non hanno potuto contrarre neanche un matrimonio civile, ma solamente religioso e non hanno mai potuto acquisire i documenti relativi alla residenza in detto Paese (in base al "Code Nationalite Ivoirienne", infatti, con il riconoscimento della residenza stabile in Costa d'Avorio avrebbero potuto ottenere la naturalizzazione), proprio perché sprovvisti di documenti attestanti la loro precisa nazionalità.

Da tali considerazioni emerge chiaramente che l'istante, a tutt'oggi, non sarebbe in grado di dimostrare la sua discendenza e, pertanto, pur avendone in astratto diritto, non potrebbe ottenere il riconoscimento né della cittadinanza guineana (per discendenza paterna), né di quella maliana (per discendenza materna). Da ciò ne consegue, pertanto, che il ricorrente pur avendo, in astratto, i requisiti per ottenere la (presunta) cittadinanza materna, di fatto è impossibilitato a farsi riconoscere cittadino maliano dalle autorità di tale Paese. Nè egli può essere considerato cittadino ivoriano, Paese in cui è nato, cresciuto e da cui è espatriato, per la sussistenza, in detto Paese, del principio dello *ius sanguinis*.

Infatti, analizzando la legislazione ivoriana, come compiutamente e analiticamente descritto dal difensore del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, la nazionalità ivoriana, non si acquista per il solo fatto di essere nato in tale Paese, ma solo per discendenza. Il Code Nationalite Ivoirienne (<https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1961/fr/80856>), difatti, all'art. 6 prevede che un figlio legittimo o legittimato nato in Costa d'Avorio è cittadino ivoriano a

meno che i genitori non siano stranieri; gli artt. 25 e seguenti, poi, disciplinano l'istituto della naturalizzazione prevedendo, in particolare, che: *“La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.*

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.” [tradotto: La naturalizzazione ivoriana si ottiene per decreto dopo un'indagine. Nessuno può essere naturalizzato se al momento della firma del decreto di naturalizzazione non ha la residenza in Costa d'Avorio]. L'art. 26, poi, disciplina le modalità di acquisto della nazionalità ivoriana tramite l'istituto della naturalizzazione *“Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.”* [tradotto: “Fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 27 e 28, la naturalizzazione non può che essere concessa allo straniero che abbia dimostrato di avere la sua residenza abituale in Costa d'Avorio per i cinque anni precedenti il deposito della propria domanda”]. L'art. 27, poi riduce a due anni il periodo che precede la presentazione della domanda di naturalizzazione, nel caso in cui, si tratti di stranieri nati in Costa d'Avorio. Infine, l'art. 29 prevede che nessuno possa essere naturalizzato se non ha compiuto la maggiore età, stabilita al compimento dei 18 anni, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 30.

Esaminando, dunque, la legislazione ivoriana in tema di acquisto della cittadinanza o per discendenza ovvero per naturalizzazione, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, emerge chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione nel provvedimento di diniego impugnato, che egli ha fatto tutto quanto in suo possesso per poter ottenere la cittadinanza ivoriana per naturalizzazione, rivolgendosi alle competenti autorità al compimento dei 18 anni di età, ma di essere stato impossibilitato ad ottenerla per mancanza dei documenti, dal momento che non poteva dimostrare la sussistenza del requisito della residenza abituale per mancanza di un titolo di soggiorno regolare con il quale lui e la sua famiglia avrebbero potuto stabilirsi regolarmente sul territorio ivoriano.

Egli, quindi, alla luce della legislazione ivoriana, non potrebbe in alcun modo ottenere, neanche per naturalizzazione, la cittadinanza della Costa d'Avorio.

Pertanto, stando così le cose, non risulta che il ricorrente possa rientrare in alcuna ipotesi di riconoscimento della cittadinanza tanto del Mali, quanto della Guinea Conakry,

quanto ancora della Costa d'Avorio e, per tale ragione, non può che essere considerato apolide (anche se solo di fatto tenuto conto che, astrattamente, in base alla legislazione su richiamata, potrebbe essere considerato cittadino maliano), ai sensi della Convenzione di New York del 1954, secondo la quale l'apolide è *“une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation”* [tradotto: “una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino in base alla propria legislazione”], Convenzione divenuta esecutiva in Italia con l'approvazione della l. 306/1962 a cui, poi, è seguita la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961, a cui l'Italia ha prestato adesione solo il 10/09/2015.

Delineato, pertanto, a grandi linee, il quadro normativo di riferimento in materia di apolidia, occorre verificare se, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, per il ricorrente, considerato un apolide (seppur di fatto), sussista o meno un fondato timore di ritenere che, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, rimpatrio che, chiaramente avverrebbe nel Paese di sua abituale dimora, ossia in Costa d'Avorio. A tal proposito giova inquadrare l'apolide e, più in generale, il fenomeno dell'apolidia, nell'ambito della categoria dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d) d.lgs. 251/2007, dal momento che tutti gli apolidi sono contraddistinti da una comune caratteristica, quale, appunto, quella dell'assenza del cd. *status civitatis*.

Nel caso specifico, quindi, bisogna rappresentare che gli apolidi (così come anche gli stranieri) sono avvertiti dalla società ivoriana e dalla stessa legislazione come “diversi” dalla comunità di cittadini veri e propri e per tale ragione sono estremamente limitati nel godimento dei più elementari diritti civili e politici, oltre che nell'accesso ai servizi pubblici essenziali (scuole, ospedali etc...), in base alle informazioni reperite e che di seguito si riportano.

Dall'analisi delle informazioni sul Paese di provenienza del ricorrente, consultate da questo Collegio emerge che la Costa D'Avorio ha una delle più grandi popolazioni di apolidi registrate al mondo. Alla fine del 2023, secondo l'UNHCR, la popolazione apolide in Costa D'Avorio era di 930.978 persone (UNHCR; “COTE D'IVOIRE – REPORT ON STATELESSNESS 2023”; 28 marzo 2024; disponibile al: <https://reliefweb.int/report/cote-divoire/unhcr-cote-divoire-report-statelessness-2023>).

I discendenti dei migranti precedenti all'indipendenza e i membri dei gruppi etnici percepiti come migranti - tra cui i Fulani (conosciuti come Peul in francese), tradizionalmente dediti alla pastorizia, e quelli originari della parte settentrionale del Paese - hanno maggiori probabilità di essere colpiti o a rischio di apolidia. Il governo coloniale francese reclutò diverse centinaia di migliaia di persone, a volte con la forza, da quelli che oggi sono i Paesi limitrofi per lavorare nelle piantagioni (StatelessHub; “Côte d’Ivoire”; aggiornato ad ottobre 2023; disponibile al: <https://www.statelesshub.org/country/cote-divoire>). Il loro status e quello dei loro discendenti nati in Costa d'Avorio non erano chiaramente stabiliti dal Codice di nazionalità adottato nel 1961 dal nuovo Stato indipendente, e le disposizioni transitorie per facilitare l'acquisizione della nazionalità non erano accessibili nella pratica. Sebbene il Codice di nazionalità prevedesse la nazionalità basata sulla nascita in Costa d'Avorio dopo l'indipendenza, a meno che entrambi i genitori non fossero "stranieri", la mancanza di chiarezza sullo status di questi migranti pre-indipendenza significava che anche lo status dei loro figli non era chiaro. Il diritto di acquisire la cittadinanza per opzione per una persona nata nel Paese, se ancora residente nel Paese al compimento della maggiore età, è stato eliminato dagli emendamenti adottati nel 1972 - e in ogni caso, come le disposizioni transitorie, nella pratica vi hanno avuto accesso in pochi (StatelessHub; “Côte d’Ivoire”; aggiornato ad ottobre 2023; disponibile al: <https://www.statelesshub.org/country/cote-divoire>). Di conseguenza, una grande percentuale di migranti pre-indipendenza e dei loro discendenti non ha ancora una nazionalità riconosciuta. Le stesse lacune nella legge creano rischi di apolidia anche per i discendenti di migranti più recenti, soprattutto se i genitori non hanno documenti d'identità.

Essere apolidi in Costa d'Avorio può comportare significative violazioni di diritti fondamentali, tra cui il mancato accesso all'istruzione pubblica, all'assistenza sanitaria e ad altri servizi; l'impossibilità di accedere a un'occupazione formale, soprattutto nella pubblica amministrazione; l'impedimento al ricongiungimento familiare; l'alienazione sociale e le difficoltà psicologiche e la discriminazione. A differenza degli altri cittadini stranieri, gli apolidi non hanno un luogo dove poter tornare se sottoposti a procedura di espulsione (StatelessHub; “Côte d’Ivoire”; aggiornato ad ottobre 2023; disponibile al: <https://www.statelesshub.org/country/cote-divoire>). Gli apolidi, spesso vivono in

circostanze di vita terribili, incapaci ed impossibilitati a sfuggire dalla povertà. Il loro stato di apolidi li può portare ad essere finanche esclusi dalla società, cosa che spesso accade ai bambini (soprattutto ai ccdd. “trovatelli”) nati sul territorio ivoriano (<https://www.unhcr.org/ibelong/the-lost-children-of-cote-divoire/>).

Gli adulti senza documenti d'identità non possono aprire conti bancari, viaggiare liberamente all'estero, acquistare terreni, ottenere un impiego legale, votare o esercitare altri diritti politici, come quello di candidarsi (USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 23 April 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107653.html>). Come riporta l'Annual Results Report 2022 dell'UNHCR, *“In principle, individuals who are stateless in Cote d'Ivoire, including those who lack identity or nationality documentation, can access basic health services as access to hospitals or clinics does not depend on possession of identity or nationality documentation. However, health services are not free of charge in Cote d'Ivoire. Undocumented individuals may face difficulties paying for their health care as they cannot access the formal labor market and often lack economic opportunities. Individuals who do not possess identity and nationality documentation are not eligible to enroll in the 'Couverture Maladie Universelle' (CMU) program in Cote d'Ivoire, which provides access to healthcare at reduced fees. Additionally, since they cannot access the formal labor market, they are unable to benefit from the social coverage provided by employers”* [tradotto: “In linea di principio, gli individui apolidi in Costa D'Avorio, compresi quelli privi di documenti di identità o nazionalità, possono accedere ai servizi sanitari di base poichè l'accesso agli ospedali o alle cliniche non dipende dal possesso di documenti di identità o nazionalità. Tuttavia, i servizi sanitari non sono gratuiti in Costa d'Avorio. Le persone prive di documenti possono incontrare difficoltà nel pagare la propria assistenza sanitaria poichè non possono accedere al mercato del lavoro formale e spesso non hanno opportunità economiche. Le persone che non possiedono documenti di identità e nazionalità non possono iscriversi al programma “Couverture Maladie Universelle” (CMU) in Costa d'Avorio, che fornisce l'accesso all'assistenza sanitaria a tariffe ridotte. Inoltre, poichè non possono accedere al mercato del lavoro formale, non possono beneficiare della copertura sociale fornita dai datori di lavoro”] (cfr. Pag. 6 Annual Results Report 2022: [chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://reporting.unhcr.org/files/2023-06/WA%20-%20Cote%20dIvoire.pdf](https://reporting.unhcr.org/files/2023-06/WA%20-%20Cote%20dIvoire.pdf)). Il Report aggiunge anche che *“Stateless individuals*

and those with undetermined nationality in Cote d'Ivoire may face challenges in accessing education, particularly with regards to obtaining a birth certificate for primary school exams. Children whose birth was not registered within the prescribed timeframe may struggle to obtain the necessary documentation, especially if their parents lack the financial means or necessary information to provide for late birth registration through the judiciary procedure prescribed by the law. In terms of secondary education, nationality documentation is required for students to be eligible for reduced fees, which are only available to nationals of Cote d'Ivoire or ECOWAS nationals. [tradotto: “Gli apolidi e quelli con nazionalità indeterminata in Costa d'Avorio possono incontrare difficoltà nell'accesso all'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'ottenimento di un certificato di nascita per gli esami di scuola primaria. I bambini la cui nascita non è stata registrata entro i termini prescritti possono avere difficoltà a ottenere la documentazione necessaria, soprattutto se i loro genitori non dispongono dei mezzi finanziari o delle informazioni necessarie per provvedere alla registrazione tardiva della nascita attraverso la procedura giudiziaria prevista dalla legge. In termini di istruzione secondaria, è richiesta la documentazione della nazionalità affinché gli studenti possano beneficiare di tasse ridotte, disponibili solo per i cittadini della Costa d'Avorio o dell'ECOWAS.”].

Da tutto quanto esposto sinora, emerge chiaramente che l'istante, appartenendo ad un determinato gruppo sociale, quale quello degli apolidi, facendo rientro in Costa d'Avorio subirebbe forti discriminazioni, proprio per la sua appartenenza a tale gruppo sociale, ragion per cui questo Collegio, in accoglimento della sua domanda, non può che riconoscergli lo *status* di rifugiato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “*Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.*” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251/2007;
- nulla sulle spese processuali

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 06/11/2024

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano